Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 19 maggio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 aprile 1936-XIV, n. 833.
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, relativo alla organizzazione provinciale ed alla coordinazione nazionale dei servizi pompieristici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, relativo alla organizzazione provinciale e alla coordinazione nazionale dei servizi pompieristici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1936-XIV, n. 834.
Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1931-32.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232;
Visti la legge 23 marzo 1931, n. 259, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed il R. decreto 11 mag-

gio 1931, n. 626, che approva il bilancio della Tripolitania per l'esercizio 1931-32;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1931-32.

Art. 1. — Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in

tivo del bilancio in	L. 272.966.614,58
delle quali furono riscosse	» 261.901.464,93
e rimasero da riscuotere	L. 11.065.149,65

Art. 2. — Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in

consuntivo del bilancio in	L. 279.933.752,02
delle quali furono pagate	» 196.633.217,82
e rimasero da pagare	L. 83.300.534,20

Art. 3. — Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1931-32 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:	
Entrata	L. 269.073.861,42
Spesa (depurata del fondo di riserva) . .	» 266.354.683,28
Avanzo effettivo . . .	L. 2.719.178,14
Movimento di capitali:	
Entrata	L. 125.052,62
Spesa	» 657.326,41
Differenza passiva . . .	L. 532.273,79
Contabilità speciali:	
Entrata	L. 3.767.700,54
Spesa	» 3.767.700,54
Differenza . . .	L. —
Riepilogo generale:	
Entrata	L. 272.966.614,58
Spesa (depurata del fondo di riserva) . .	» 270.779.710,23
Avanzo definitivo . . .	L. 2.186.904,35

Entrate e spese residue dell'esercizio 1930-31 *ed esercizi precedenti.*

Art. 4. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31, restano determinate, come dal consuntivo del bilancio, in

in	L. 100.974.782,01
delle quali furono riscosse	» 53.989.751 —
e rimasero da riscuotere	L. 46.985.031,01

Art. 5. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate come dal conto consuntivo del bilancio

in	L. 118.519.348,67
delle quali furono pagate	» 76.078.174,44
e rimasero da pagare	L. 42.441.174,23

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32.

Art. 6. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1931-32 (art. 1)	L. 11.065.149,65
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)	» 46.985.031,01
Somme riscosse e non versate in Tesoreria .	» 1.393.812,70
Residui attivi al 30 giugno 1932 . . .	L. 59.443.993,36

Art. 7. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1931-32 (art. 2)	L. 83.300.534,20
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	» 42.441.174,23
Residui passivi al 30 giugno 1932 . . .	L. 125.741.708,43

Situazione finanziaria.

Art. 8. — La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 è stabilita come segue:

Attività:		
1. Fondo di cassa al 30 giugno 1932 . . .		L. 66.297.715,07
2. Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1932:		—
a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1931-1932 .	L. 11.065.149,65	
b) sui residui degli esercizi precedenti	» 46.985.031,01	
c) per entrate riscosse e non versate in Tesoreria	» 1.393.812,70	
		» 59.443.993,36
		L. 125.741.708,43
Passività:		
Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1932:		
a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1931-32 .	L. 83.300.534,20	
b) sui residui degli esercizi precedenti	» 42.441.174,23	
		L. 125.741.708,43

Disposizioni speciali.

Art. 9. — Alla competenza dell'articolo aggiunto 109 del bilancio, della Tripolitania, per l'esercizio finanziario 1931-32, con la dizione « Fondo di riserva da destinarsi negli esercizi successivi, a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti dal minor gettito delle entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali, nonchè alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre di pubblica utilità, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia (art. 2 R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232) » è inscritta la somma di . . . . L. 9.154.041,79

così costituita:

a) Avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1931-32 (art. 3)	L. 2.186.904,35
b) Maggiori accertamenti dei residui attivi .	» 169.598,34
c) Miglioramento dei residui passivi . .	» 6.797.539,10
	L. 9.154.041,79

Ferrovie della Tripolitania.

Art. 10. — Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della Tripolitania

in	L. 4.556.830,98
delle quali furono riscosse	» 4.144.354,11
e rimasero da riscuotere	L. 412.476,87

Art. 11. — Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in

sultano dal conto consuntivo in	L. 4.870.255,59
delle quali furono pagate	» 3.577.104,81
e rimasero da pagare	L. 1.293.150,78

Art. 12. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate come dal conto consuntivo

in	L. 1.426.891,93
delle quali furono riscosse	» 1.325.624,61
e rimasero da riscuotere	L. 101.267,32

Art. 13. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-1931 restano determinate come dal conto consuntivo in . . . . L. 3.519.857,08
delle quali furono pagate . . . . . . » 2.962.203,41

e rimasero da pagare . . . . L. 557.653,67

Art. 14. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti come dal conto consuntivo nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1931-32 (art. 10) . . L. 412.476,87
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 12) . . . . . » 101.267,32
Somme riscosse e non versate in Tesoreria » 394.956,95

Residui attivi al 30 giugno 1932 . . . L. 908.701,14

Art. 15. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti come dal conto consuntivo nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare per la competenza dell'esercizio 1931-32 (art. 11) . . . . L. 1.293.150,78
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 13) . . . . . » 557.653,67

Residui passivi al 30 giugno 1932 . . . L. 1.850.804,45

Art. 16. — La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 è stabilita come segue:

Attività:

1. Fondo di cassa al 30 giugno 1932 . . . L. 942.103,31
2. Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1932:
 a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1931-32 . . . . . . L. 412.476,87
 b) sui residui degli esercizi precedenti . . . . » 101.267,32
 c) per entrate riscosse e non versate . . . . » 394.956,95
 L. 908.701,14

L. 1.850.804,45

Passività:

1. Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1932:
 a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1931-32 . L. 1.293.150,78
 b) sui residui degli esercizi precedenti . . . . . . » 557.653,67
 L. 1.850.804,45

Art. 17. — Alla competenza dell'art. 5 dell'entrata del bilancio delle ferrovie della Tripolitania, per l'esercizio 1931-32, con la dizione: « Contributo a carico del bilancio generale della Tripolitania nelle spese ordinarie d'esercizio » è inscritta la somma di lire 80.863,74, quale contributo del bilancio della Colonia, a saldo del disavanzo verificatosi nella gestione dell'Amministrazione delle ferrovie così costituito:

1. Disavanzo della gestione di competenza . L. 394.288,35
2. Avanzo della gestione dei residui:
 a) miglioramento residui attivi L. 75,80
 b) miglioramento residui passivi » 313.348,81
 L. 313.424,61

Disavanzo della gestione . . . L. 80.863,74

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 372, foglio 63. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1936-XIV, n. 835.
Conto consuntivo della Somalia per l'esercizio finanziario 1931-32.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232;
Visti la legge 23 marzo 1931, n. 259, e il R. decreto 11 maggio 1931, n. 629;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1931-32.

Art. 1. — Le entrate ordinarie e straordinarie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 105.215.844,61
delle quali furono riscosse . . . . » 68.708.438,78

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 36.507.405,83

Art. 2. — Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . . L. 106.970.550,51
delle quali furono pagate. . . . . . . » 69.275.384,85

e rimasero da pagare . . . . L. 37.695.165,66

Art. 3. — Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1931-32, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:
 Entrata . . . . L. 84.345.433,38
 Spesa . . . . » 85.944.256,34

Disavanzo effettivo. . . L. 1.598.822,96

Movimento di capitali:
 Entrata . . . . L. 719.588 —
 Spesa . . . . » 875.470,94

Differenza passiva . . . L. 155.882,94

Contabilità speciali:
 Entrata . . . . L. 20.150.823,23
 Spesa . . . . » 20.150.823,23

L. —

Riepilogo generale:
 Entrata . . . . L. 105.215.844,61
 Spesa . . . . » 106.970.550,51

Disavanzo di gestione . . . L. 1.754.705,90

Il disavanzo di gestione in . . . . . L. 1.754.705,90

è compensato nel modo seguente:
 Miglioramento dei residui attivi . . . . . . L. 326.053,56
 Miglioramento dei residui passivi . . . . » 1.428.652,34
 L. 1.754.705,90

Entrate e spese residue dell'esercizio 1930-31 *ed esercizi precedenti.*

Art. 4. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 21.903.337,82
delle quali furono riscosse . . . . . . » 16.784.292,05

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 5.119.045,77

Art. 5. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 29.366.083,39
delle quali furono pagate . . . . . . » 21.422.295,28

e rimasero da pagare . . . . L. 7.943.788,11

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32.

Art. 6. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1931-32 (art. 1) . . . L. 36.507.405,83
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . . . . » 5.119.045,77
Somme riscosse e non versate in Tesoreria. » —

Residui attivi al 30 giugno 1932. . . L. 41.626.451,60

Art. 7. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti, come da conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1931-32 (art. 2) . . . L. 37.695.165,66
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . . . . » 7.943.788,11

Residui passivi al 30 giugno 1932. . . L. 45.638.953,77

Situazione finanziaria.

Art. 8. — La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 è stabilita come segue:

Attività:

1. Fondo di cassa al 30 giugno 1932 . . . L. 4.012.502,17
2. Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1932:
   a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1931-32 . . . . . . L. 36.507.405,83
   b) sui residui degli esercizi precedenti . . . . » 5.119.045,77
   c) per entrate riscosse e non versate in Tesoreria . » —
   » 41.626.451,60

L. 45.638.953,77

Passività:

1. Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1932:
   a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1931-32 . . . . L. 37.695.165,66
   b) sui residui degli esercizi precedenti . . . . . » 7.943.788,11
   L. 45.638.953,77

Disposizioni speciali.

Art. 9. — Nell'entrata straordinaria del bilancio della Colonia è istituito l'art. 12-*quater* con la seguente dizione:

« Somme provenienti da prelevamenti dal fondo di riserva destinato per gli scopi indicati nell'art. 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531 » con lo stanziamento di lire 2.802.000.

Art. 10. — Sono approvate le eccedenze verificatesi sugli articoli di spesa, in conto competenza ed in conto residui, le quali vengono compensate con le maggiori entrate e con le minori spese accertate col conto consuntivo del bilancio.

Amministrazioni speciali. Ferrovie della Somalia.

Art. 11. — Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultanc dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del bilancio della Somalia, in . . . . L. 1.780.474,40
delle quali furono riscosse . . . . . . » 1.526.751,30

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 253.723,10

Art. 12. — Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . L. 1.780.474,40
delle quali furono pagate . . . . . . » 1.370.314,79

e rimasero da pagare . . . . L. 410.159,61

Art. 13. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 567.528,47
delle quali furono riscosse . . . . » 92.276,62

e rimasero da riscuotere . . . . L. 475.251,85

Art. 14. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 649.629,84
delle quali furono pagate . . . . » 253.419,23

e rimasero da pagare . . . . L. 396.210,61

Art. 15. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1931-32 (art. 11) . . . L. 253.723,10
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 13) . . . . » 475.251,85
Somme riscosse e non versate in Tesoreria. » 0,10

Residui attivi al 30 giugno 1932. . . L. 728.975,05

Art. 16. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1931-32 (art. 12). . . . L. 410.159,61
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 14) . . . . » 396.210,61

Residui passivi al 30 giugno 1932. . . L. 806.370,22

Art. 17. — La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, è stabilita come segue:

Attività:

1. Fondo di cassa al 30 giugno 1932 . . . L. 77.395,17
2. Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1932:
   a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1931-32. . L. 253.723,10
   b) sui residui degli esercizi precedenti. . . . . . . » 475.251,85
   c) per entrate riscosse e non versate in Tesoreria . . . . » 0,10
   » 728.975,05

L. 806.370,22

Passività:

1. Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1932:
   a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1931-32 . . . . . . L. 410.159,61
   b) sui residui degli esercizi precedenti . . . . » 396.210,61
   L. 806.370,22

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 372, *foglio* 62. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1936-XIV, n. 836.

Norme per la riforma della legislazione venatoria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di adeguare quanto prima il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117, alle esigenze che si sono venute presentando dal tempo della pubblicazione di esso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' data facoltà al Governo del Re di provvedere alla revisione del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina

e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117, allo scopo di adeguarne le norme alle attuali esigenze.

I relativi studi sono affidati a un Comitato il cui presidente è nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Del Comitato medesimo fanno parte, oltre a un rappresentante del P. N. F., i presidenti della Federazione nazionale fascista cacciatori italiani, della Sezione nazionale proprietari e concessionari bandite, riserve di caccia e parchi di ripopolamento e il direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, presso la Regia università di Bologna. Fanno parte di diritto del Comitato medesimo il direttore generale dell'agricoltura, il comandante della Milizia nazionale forestale e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze.

Il Comitato sostituisce ad ogni effetto di legge la Commissione venatoria centrale, di cui all'art. 74 del ricordato testo unico, la quale s'intende decaduta.

Il calendario venatorio per l'annata 1936-37, sarà compilato dal detto Comitato, non senza tener conto, ove ne appaia la necessità, delle disposizioni recate dal R. decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2419, concernente la disciplina dei consumi dei prodotti alimentari.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 372, foglio 69. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1936-XIV, n. 837.

Modificazione della misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media e dei Convitti nazionali;

Vista la legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272, recante provvedimenti per l'istruzione magistrale;

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, concernente il riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Vista la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1824, nella quale è stato convertito il R. decreto-legge 27 agosto 1932-X, n. 1083, recante disposizioni per gli Istituti e le Scuole d'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1737, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 687, concernente modificazioni della misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media;

Visto il R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, col quale venne approvata la nuova misura delle tasse scolastiche nelle Regie scuole e nei Regi istituti d'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, che dà facoltà al potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modifiche alla misura delle tasse scolastiche nelle Scuole ed Istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La tabella *A* annessa al R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1737, e la tabella annessa al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per l'educazione nazionale.

Art. 2. — Il secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1737, è sostituito dal seguente:

« La somma devoluta all'Erario sull'ammontare di ciascuna tassa di diploma di abilitazione tecnica ai sensi del citato articolo 66, è elevata da L. 150 a L. 200 ».

Art. 3. — Le tasse scolastiche di cui al presente decreto non si applicano per gli esami della sessione autunnale del presente anno scolastico e per il rilascio dei relativi attestati o diplomi, purchè il pagamento della tassa relativa avvenga entro il 31 dicembre 1936-XV.

Art. 4. — Il presente decreto, che avrà vigore dal 16 settembre 1936-XIV, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 372, foglio 70. — MANCINI.

TABELLA A.

Tasse scolastiche nei Licei classici e scientifici, nei Ginnasi e negli Istituti magistrali.

I. — Esame di ammissione alla 1ª classe ginnasiale o alla 1ª classe del corso inferiore dell'Istituto magistrale . L. 100

II. — Tassa per il Liceo (classico e scientifico):

Esame di ammissione	» 250
Immatricolazione	» 100
Frequenza per ciascuna classe	» 400
Esame di idoneità	» 175
Esame di maturità	» 450

III. — Tasse per il Ginnasio:

Immatricolazione	» 100
Frequenza per ciascuna delle classi 1ª, 2ª e 3ª	» 250
Frequenza per ciascuna delle classi 4ª e 5ª	» 300
Esame di idoneità	» 100
Esame di ammissione alla 4ª classe (per i soli candidati privatisti)	» 120

IV. — Tasse per l'Istituto magistrale:

	Maschi	Femmine
Corso inferiore:		
Immatricolazione	L. 40	L. 70
Frequenza per ciascuna classe	» 110	» 170
Esame di idoneità	» 40	» 70
Corso superiore:		
Esame di ammissione	» 60	» 90
Immatricolazione	» 40	» 70
Frequenza per ciascuna classe	» 160	» 250
Esame di idoneità	» 40	» 70
Esame di abilizione	» 160	» 250
Tassa di diploma di abilitazione	» 100	» 100

N.B. — Le tasse annuali di frequenza sono corrisposte in tre rate trimestrali, la 1ª all'atto dell'iscrizione, la 2ª entro il 31 dicembre, la 3ª entro il 31 marzo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per l'educazione nazionale: DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA B.

Tasse scolastiche nelle Scuole e negli Istituti di istruzione media tecnica.

Regia scuola tecnica a indirizzo agrario.

Prima iscrizione (immatricolazione)	L. 60
Frequenza per ciascuna classe	» 130
Esame di licenza	» 80
Tassa di diploma	» 75

Regia scuola tecnica a indirizzo industriale.

Prima iscrizione (immatricolazione)	L. 30
Frequenza per ciascuna classe	» 50
Esame di licenza	» 75
Tassa di diploma	» 75

Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *b*), n. 1, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 60
Prima iscrizione (immatricolazione)	» 80
Frequenza per ciascuna classe	» 170
Esame di idoneità	» 50
Esame di licenza	» 150
Tassa di diploma	» 75

Regia scuola professionale femminile.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *b*), n. 1, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . L. 50
Prima iscrizione (immatricolazione) . . . » 30
Frequenza per ciascuna classe . . . » 60
Esame di idoneità . . . » 50
Esame di licenza . . . » 75
Tassa di diploma . . . » 50

Regia scuola di magistero professionale per la donna.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e al n. 2 dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . L. 50
Prima iscrizione (immatricolazione) . . . » 50
Frequenza per ciascuna classe . . . » 160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . » 30
Esame di idoneità di cui alla lettera *c*) dell'art. 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . » 30
Esame di abilitazione all'insegnamento . . . » 150
Tassa di diploma . . . » 70

Regio istituto tecnico inferiore isolato e Corso inferiore dei Regi istituti tecnici.

Esame di ammissione . . . L. 60
Prima iscrizione (immatricolazione) . . . » 80
Frequenza per ciascuna classe . . . » 170
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . » 50
Esame di idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e all'art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490 . . . » 50

Regio istituto tecnico agrario.

Corso preparatorio:

Prima iscrizione (immatricolazione) . . . L. 80
Frequenza . . . » 120

Corso superiore:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *a*), n. 4, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . » 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*), n. 4, dell'articolo 52 della legge citata . . . » 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*), n. 4, dell'articolo 52 della legge citata . . . » 60
Prima iscrizione (immatricolazione) . . . » 80
Prima iscrizione (immatricolazione) degli alunni ammessi al Corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*, n. 4, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . » 100
Frequenza per ciascuna classe . . . » 260
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . » 70
Esame di abilitazione tecnica . . . » 120
Tassa di diploma . . . » 300

Regio istituto tecnico industriale.

Corso preparatorio:

Prima iscrizione (immatricolazione) . . . L. 80
Frequenza . . . » 110

Corso superiore:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art 51 e alla lettera *a*), n. 4, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . » 60
Esame di ammissione di cui alla tettera *c*), n. 4, dell'articolo 52 della legge citata . . . » 60
Esame di ammissione di cui alla lettera *d*), n. 4, dell'articolo 52 della legge citata . . . » 60
Prima iscrizione (immatricolazione) . . . » 80
Prima iscrizione (immatricolazione) degli alunni ammessi al Corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*), n. 4, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . » 100
Frequenza per ciascuna classe . . . » 270
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . » 60
Esame di abilitazione tecnica . . . » 250
Tassa di diploma . . . » 300

Regio istituto tecnico commerciale (ad indirizzo amministrativo e mercantile) e per geometri.

Corso superiore:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *a*), n. 4, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . L. 180
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*), n. 4, dell'articolo 52 della legge citata . . . » 180
Prima iscrizione (immatricolazione) . . . » 80
Prima iscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*), n. 4, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . » 200
Frequenza per ciascuna classe . . . » 320
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . » 100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 della leggé citata . . . » 150
Esame di abilitazione tecnica . . . » 250
Tassa di diploma . . . » 300

Regio istituto tecnico nautico.

Corso superiore:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *a*), n. 4, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*), n. 4, dell'art. 52 della legge citata . . . » 150
Prima iscrizione (immatricolazione) . . . » 80
Prima iscrizione (immatricolazione) degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*), n. 4, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . » 200
Frequenza per ciascuna classe . . . » 320
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . » 100
Esame di abilitazione tecnica . . . » 250
Tassa di diploma . . . » 300

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per l'educazione nazionale: DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 16 aprile 1936-XIV, n. 838.

Facoltà al Ministro per la marina di nominare fino a 30 capi operai in soprannumero alle tabelle organiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;
Visto il regolamento generale approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;
Visti i Regi decreti 31 dicembre 1925, n. 2398, 12 maggio 1927, n. 817, 7 luglio 1927, n. 2035, 24 luglio 1931, n. 1232, e 1° dicembre 1934, n. 2207, i quali introdussero varianti nelle tabelle annesse al predetto regolamento;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità di aumentare provvisoriamente il numero dei capi operai addetti ai servizi delle costruzioni navali e meccaniche;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È data facoltà al Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina di nominare con le norme vigenti fino a trenta capi operai (gruppo 1°) in soprannumero alla tabella *I* annessa al regolamento approvato con Nostro decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, modificata col Nostro decreto 1° dicembre 1934, n. 2207, da adibirsi ai servizi delle costruzioni navali e meccaniche.
Questa facoltà cessa col decorso di un anno dalla data di entrata in vigore del presente Nostro decreto.

Art. 2. — Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto i posti di capo operaio che si renderanno vacanti saranno coperti per la metà fino a totale riassorbimento di quelli in soprannumero stabiliti col precedente articolo.

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° giugno 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 372, foglio 68. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 maggio 1936-XIV, n. 839.

Maggiori assegnazioni a favore di taluni Ministeri per spese relative ad opere ed esigenze straordinarie delle Colonie, nonchè ai soccorsi giornalieri a favore delle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

In virtù della facoltà concessa al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935, n. 948;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Per spese e provvidenze di carattere straordinario inerenti o dipendenti dalla situazione delle Colonie, sono autorizzate, per l'esercizio 1935-36, le seguenti assegnazioni:

Ministero delle colonie:		
Cap. n. 30 — Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese, ecc. . . .	L.	700.000.000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 97-*bis* — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati, ecc.	L.	45.000.000
Ministero della guerra:		
Cap. n. 64-*bis* — Assegnazione straordinaria per spese, ecc.	L.	800.000.000
Ministero della marina:		
Cap. n. 79-*bis* — Assegnazione straordinaria per spese, ecc.	L.	200.000.000
Ministero dell'aeronautica:		
Cap. n. 51-*bis* — Assegnazione straordinaria per spese, ecc.	L.	300.000.000
Totale . . .	L.	2.045.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 373, foglio 16 — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 aprile 1936-XIV, n. 840.

Autorizzazione alla Regia università di Pavia ad accettare una donazione.

N. 840. R. decreto 10 aprile 1936-XIV, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Pavia viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 30.000 nominali in titoli del Debito pubblico italiano 3,50 % disposta in suo favore dal prof. comm. Umberto Mantegazza.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 20 aprile 1936-XIV, n. 841.

Approvazione dello statuto della Società di studi geografici, con sede in Firenze.

N. 841. R. decreto 20 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto della Società di studi geografici con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 6 aprile 1936-XIV, n. 842.

Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Borsa di studio Cesare Ferrero di Cambiano ».

N. 842. R. decreto 6 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione scolastica « Borsa di studio Cesare Ferrero di Cambiano » viene eretta in ente morale e viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 20 aprile 1936-XIV, n. 843.

Accettazione da parte dello Stato di una casa donata dal comune di Aquileia.

N. 843. R. decreto 20 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene autorizzata l'accettazione della donazione che il comune di Aquileia ha fatto allo Stato italiano della casa sita nel territorio del Comune stesso, via Patriarca Popone, n.c. 27, perchè sia destinata a sede di studi aquileiesi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 27 aprile 1936-XIV.

Modificazione alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 8 e 21 settembre 1933 e 17 dicembre 1934, con i quali sono stati nominati il presidente e i componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Veduto il R. decreto 24 ottobre 1935-XIII, n. 2250, che modifica le norme relative alla composizione del Consiglio di amministrazione in seguito alla revoca del riconoscimento giuridico delle due Confederazioni dei trasporti interni;
Ritenuta la necessità di uniformare la composizione del Consiglio predetto al R. decreto n. 2250, di coprire le vacanze verificatesi nel suo seno e di sostituire alcuni suoi membri;
Vedute le designazioni fatte dagli Enti interessati;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, costituito con i Regi decreti 8 e 21 settembre 1933 e 17 dicembre 1934, è così modificato:

a) presidente: Suardo on. conte Giacomo, senatore del Regno;
b) rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali:
Balella prof. Giovanni,
Corni on. dott. Guido, deputato al Parlamento,
De Francesco prof. ing. Domenico,
Steiner on. avv. Giuseppe, deputato al Parlamento;
c) rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti: Cingolani on. Ezio, deputato al Parlamento;
d) rappresentanti della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria:
Bolzon on. Pietro, deputato al Parlamento,
Cianetti on. Tullio, deputato al Parlamento,
De Ambris Amilcare,
Venturi dott. Augusto;
e) rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio: Del Giudice on. prof. Riccardo, deputato al Parlamento;
f) persone particolarmente competenti nella materia dell'Assicurazione contro gli infortuni:
Cantelli prof. Francesco Paolo,
Devoto on. prof. dott. Luigi;
g) rappresentante del Partito Nazionale Fascista: Garelli on. Alberto;

h) membri di diritto:

Biagi on. avv. Bruno, deputato al Parlamento, presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale,

Anselmi dott. Anselmo, direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza,

Carnevali dott. Emanuele Filiberto, segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni,

Calamani dott. Giulio, direttore generale dell'Istituto;

i) rappresentante del Ministero delle finanze: Buoncristiano dott. Gaetano, direttore generale;

l) rappresentante del Ministero delle colonie: Meregazzi dott. Renzo, commissario regionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1936 - Anno XIV
Registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 40.

(1292)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel sommario delle leggi e decreti della *Gazzetta Ufficiale* di sabato 16 maggio 1936-XIV, n. 114, il R. decreto 16 gennaio 1936, n. 827, è stato indicato erroneamente: « Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1931-32 » invece di « Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1931-32 ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA E DELLA ASSISTENZA
SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI E DELLE CAPITALIZZAZIONI

(1ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla Società di assicurazioni « Patria » con sede in Firenze.

Il liquidatore della Società italiana di assicurazioni « Patria » con sede in Firenze, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione vincolata dalla Società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, per essere estinti tutti i rischi e per aver liquidati tutti i sinistri relativi a contratti di assicurazione.

Chiunque abbia interesse di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire, in debita forma legale, ricorso a questo Ministero, Direzione generale del lavoro, della previdenza e della assistenza, Servizio delle assicurazioni e capitalizzazioni, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al liquidatore predetto, comm. Alberto Passigli, via Rondinelli, 10, Firenze.

(1222)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Modificazione alla composizione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio.

Con decreto Ministeriale 30 aprile 1936 è stata modificata la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio, nel senso che i signori dott. Mario Barbieri e rag. Luciano Gottardi sono nominati membri del predetto Consiglio di amministrazione in sostituzione rispettivamente dei signori dott. Raffaele Basile Giannini e Carlo Pagnone, ed i signori rag. Marzio Brancaleoni e comm. Gino Panconesi sono rispettivamente nominati sindaco effettivo e sindaco supplente in sostituzione del rag. Arnaldo Viglino e del rag. Marzio Brancaleoni.

(1272)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute d'interessi su rendita consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 144.

È stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta al 1° luglio 1939 e semestralità successive sino e compresa quella al 1° gennaio 1943 relativi alla rendita già cons. 5 % Prestito Littorio n. 010261 di L. 585 annue intestata a Pes Giampaolo fu Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Cagliari.

Ai termini dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, notificate a questa Direzione generale, sarà senz'altro provveduto all'operazione di conversione nel P. R. 3,50 %.

Roma, addì 9 maggio 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(1273)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento titoli di rendita consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 140.

È stato presentato per il tramutamento in titoli al portatore il certificato di rendita cons. 3,50 % n. 474889 di annue L. 700 intestato ad Asti Ildegonda di Francesco, moglie di Sforza-Fogliani Paolo fu Felice, domiciliata a Piacenza e vincolato per dote.

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, detto secondo mezzo foglio rimarrà privo di alcun valore e si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 4 maggio 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(1274)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute d'interessi su rendita consolidato 5 %.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 141.

È stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta, per la rata semestrale al 1° luglio 1934 relativa alla rendita già consolidato 5 % n. 477.588 di annue L. 605 intestato a Lubrano di Vavaria Maria fu Nicola, moglie di Mazzella Biagio, domiciliata in Procida, vincolata per dote.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni a questa Direzione generale, verrà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 4 maggio 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(1275)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.